

Ordine dei Giornalisti del Veneto

29 gennaio 2020

GIORNALISMO



e



GIUSTIZIA

Poteri dello Stato

Il sistema politico italiano è

organizzato secondo il **principio di separazione dei poteri**



Il potere **Legislativo** è attribuito al Parlamento, il potere **Esecutivo** spetta al Governo mentre la Magistratura, indipendente dall'esecutivo e dal potere legislativo, esercita il potere **Giudiziario**, con il Presidente della Repubblica che è la massima carica dello Stato e ne rappresenta l'unità.

Principi Costituzionali

Art. 24.

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Art. 25.

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso...

Art. 27.

La responsabilità penale è personale.

L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.

Chi amministra la giustizia?

La **Magistratura**, organo costituzionale composto dall'insieme dei giudici a cui è affidata la **FUNZIONE GIURISDIZIONALE**, ovverosia l'applicazione delle norme giuridiche ai casi concreti per decidere come deve essere risolta una situazione giuridica attraverso l'emanazione di una sentenza, cioè una decisione che è obbligatoria per i destinatari.

Art. 104 Cost.

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.



CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA (CSM)

Il **CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA** è presieduto dal Presidente della Repubblica.

Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.

Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati che abbiano esercitato la professione per almeno quindici anni.

Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.

SECONDO QUALI CRITERI?

Art. 111 Cost. (riformato con legge costituzionale 2/1999)

La giurisdizione si attua mediante il **giusto processo** regolato dalla legge.

Ogni processo si svolge nel **contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.**

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, **nel più breve tempo possibile**, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

Il processo penale è regolato dal **principio del contraddittorio nella formazione della prova**. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore. La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita. **Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.**

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge.

Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

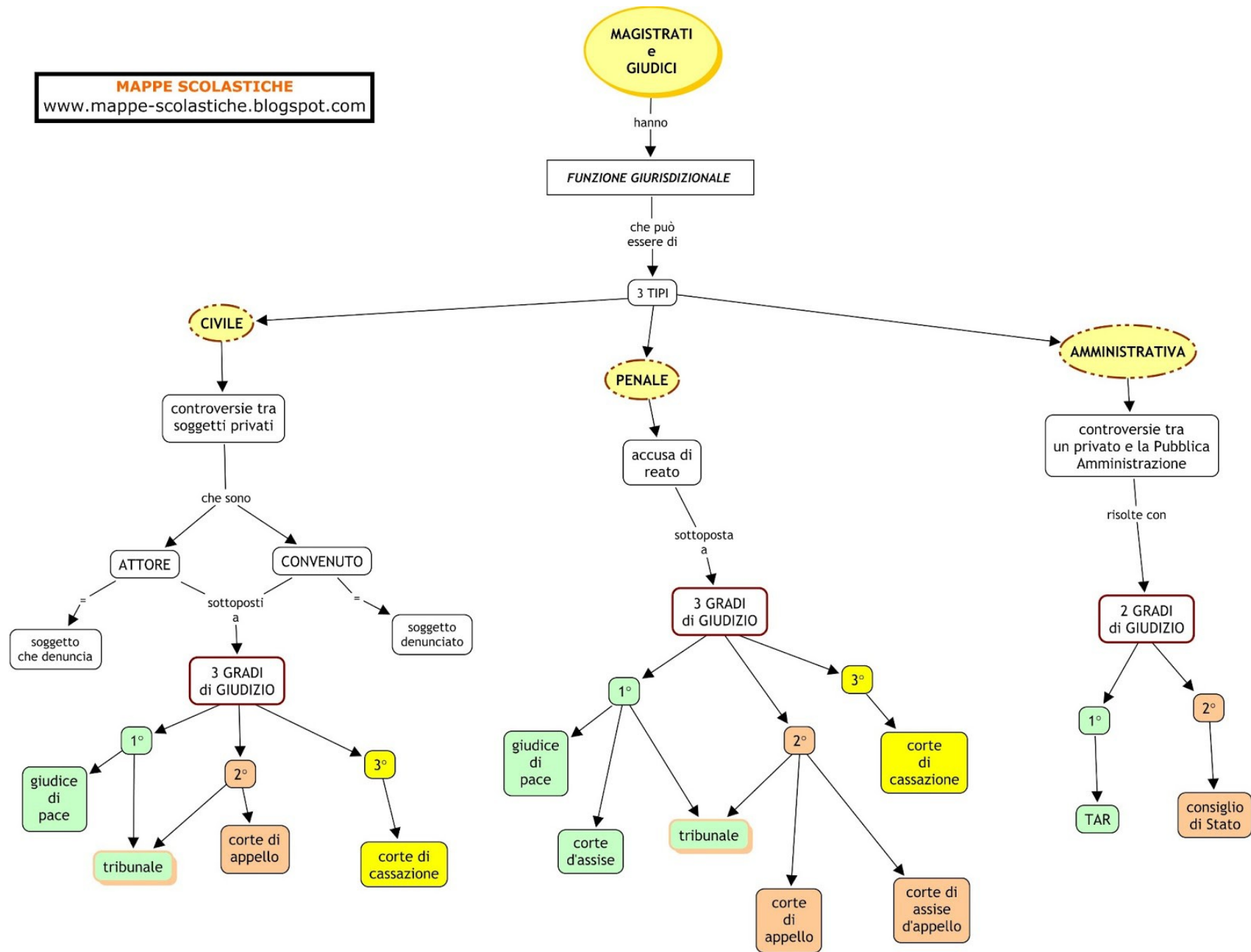
FUNZIONE GIUDICANTE/FUNZIONE REQUIRENTE



La **funzione giudicante** è svolta dagli organi giudiziari (**giudici**) a cui è attribuito il compito di decidere le controversie o di pronunciarsi sugli affari di loro competenza.

La **funzione requirente** è invece esercitata dai magistrati che svolgono attività di **"pubblico ministero"** e hanno il compito di esprimere richieste o pareri in vista delle decisioni degli organi giudicanti.





Giustizia Penale

(Dal fatto - reato al passaggio in giudicato... e oltre)

Il **diritto penale** è l'insieme delle norme che individuano i fatti illeciti (reati) per la cui commissione viene irrogata una pena.

Le **norme penali** sono costituite da **precetto** (comando o divieto) e una **sanzione** irrogata qualora il comando o divieto non sia rispettato.

I **reati** si dividono in **delitti e contravvenzioni** a seconda della **pena prevista**

Delitti	Ergastolo, Reclusione, Multa
----------------	-------------------------------------

Contravvenzioni	Arresto, Ammenda
------------------------	-------------------------

Ergastolo, reclusione e arresto sono **pene detentive**. Multa e ammenda sono **pene pecuniarie**

Quale GIUDICE ?

La **CORTE D'ASSISE** è competente:

- a) per i **delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni**²[artt. [422](#), [438](#), [439](#), [575](#), [576](#), [577](#), [578](#) c.p.] esclusi i delitti, comunque aggravati, di tentato omicidio, di rapina di estorsione e di associazioni di tipo mafioso anche straniere, e i delitti, comunque aggravati, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 ;
- b) per i **delitti consumati previsti dagli articoli** [579](#), [580](#), [584](#) [[600](#), [601](#) e [602](#)] del codice penale;
- c) per ogni delitto doloso se dal fatto è derivata la morte di una o più persone, escluse le ipotesi previste dagli articoli [586](#) , [588](#) e [593](#) del codice penale
- d) per i delitti previsti dalle leggi di attuazione della XII disposizione finale della Costituzione, dalla legge 9 ottobre 1967 n. 962 ([9](#)) e nel titolo I del libro II del codice penale ([10](#)), sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni;
- d bis) per i delitti consumati o tentati di cui agli articoli 416, sesto comma, 600, 601, 602 del codice penale, nonché per i delitti con finalità di terrorismo sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni

(art. 5 Codice di Procedura Penale)

Il **TRIBUNALE** è competente per i reati che non appartengono alla competenza della corte d'Assise o del Giudice di pace **(art. 6 Codice di Procedura Penale)**

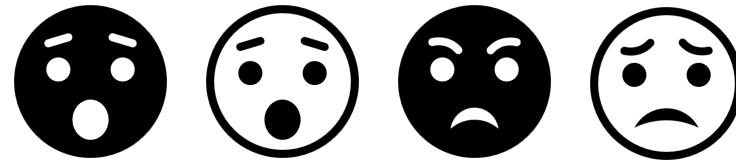
La L. 468/99 e il relativo D.lgs. di attuazione 274/00 hanno disciplinato la figura del **GIUDICE DI PACE PENALE**, assegnando allo stesso la competenza funzionale per alcuni particolari reati in ordine soprattutto a fenomeni di microconflittualità tra privati.

Tali reati sono (art. 5 D.Lgs. 274/00):

- [Percosse \(art. 581 c.p.\)](#)
- [Lesione personale \(art. 582 c.p.\)](#)
- [Lesioni personali colpose \(art. 590 c.p.\)](#)
- Omissione di soccorso (art. 593 c.p.)
- [Diffamazione \(art. 595 c.p.\)](#)
- [Minaccia \(art. 612 c.p.\)](#)
- [Furti punibili a querela dell'offeso \(art. 626 c.p.\)](#)
- Usurpazione (art. 631 c.p.)
- Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi (art. 632 c.p.)
- Invasione di terreni o edifici (art. 633 c.p.)
- [Danneggiamento \(art. 635 c.p.\)](#)
- Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo (art. 636 c.p.)
- Ingresso abusivo nel fondo altrui (art. 581 c.p.)
- Uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.)
- Deturpamento e imbrattamento di cose altrui (art. 639 c.p.)
- Somministrazione di bevande alcoliche a minori o a infermi di mente (art. 689 c.p.)
- Determinazione in altri dello stato di ubriachezza (art. 690 c.p.)
- Somministrazione di bevande alcoliche a persona in stato di manifesta ubriachezza (art. 691 c.p.)
- Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori (art. 731 c.p.)

Oltre ad altre fattispecie di reato previste da normative speciali.

Quando succede un fatto che può costituire reato...



La notitia criminis

informativa di pg (art. 347 c.p.p.) è una sorta di informazione qualificata, nella quale devono essere riferiti al PM gli elementi essenziali del fatto, le risultanze raccolte e le attività compiute, con l'indicazione delle fonti di prova e dei soggetti (indagato, persona offesa, persona informata dei fatti) utili ai fini delle indagini.

querela (artt. 336, 337, 338, 339 c.p.p. e 120 c.p.) che, a differenza della denuncia, riguarda fatti penalmente rilevanti non perseguibili d'ufficio. In questo caso, l'esercizio del diritto spetta alla **persona offesa dal reato** (ossia a colui sul quale ricade materialmente la condotta del presunto reo), che entro tre mesi dal giorno del presunto reato, ha l'obbligo di sporgerla - pena la decadenza da tale diritto - o al Pm o ad un Ufficiale di PG, personalmente o a mezzo di un procuratore speciale o, nei casi previsti tassativamente, di un curatore speciale.

denuncia (artt. 331 e 333 c.p.p.) può provenire da privati, da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, o da soggetti che non svolgono le funzioni di Polizia Giudiziaria, in ordine a fatti che siano inquadrabili in reati perseguibili d'ufficio



esposto consiste in un atto col quale si richiede all'Autorità di Pubblica Sicurezza di intervenire allo scopo di dirimere una lite intervenuta tra privati onde evitare che degeneri in un reato.

delazioni confidenziali notizie provenienti dai *confidenti di polizia*, sono assimilabili, quanto agli effetti, agli scritti anonimi; ed i nomi dei confidenti non possono essere svelati, ma, se ciò dovesse accadere potranno essere sentiti come testimoni nell'ambito del procedimento (art. 195, comma 7, c.p.p.).

scritto anonimo o con sottoscrizione apocrifa (non autentica), non può essere usato in un procedimento, ma può servire come ipotesi investigativa.



referto (art. 334 c.p.p.) segnalazione di reato in forma scritta che proviene dagli esercenti una professione sanitaria, i quali abbiano prestato la loro opera - o la loro assistenza - in casi che possano inquadarsi in fatti penalmente rilevanti e perseguibili d'ufficio.

Un cenno a parte merita la cosiddetta **chiamata di correo**

Durante la fase delle indagini preliminari, nel corso di un atto investigativo (interrogatorio da parte degli inquirenti), l'indagato potrebbe rendere dichiarazioni accusatorie nei confronti di altri soggetti, allo stato non indagati in ordine ai fatti riferiti: in quel preciso momento il nominativo della persona "accusata" viene iscritto nel registro delle notizie di reato.

Anche le notizie fornite dai mass-media possono formare oggetto di attività investigativa, ma qui sorge la problematica sottesa al segreto del giornalista sulla fonte informativa, che, entro certi limiti (art. 200, comma 3, c.p.p.), è opponibile al giudice, in sede di testimonianza.

La notizia di reato arriva al P.M. che la iscrive

IL PM (organo di accusa) dirige le

INDAGINI PRELIMINARI

(anche a favore dell'indagato art. 358 c.p.)

assieme alla polizia giudiziaria che raccoglie gli elementi di prova

(fonti di prova).



Termini per svolgere le indagini: 6 mesi, 1 anno per ipotesi delittuose di particolare gravità, a decorrere dall'iscrizione dall'annotazione nel registro delle notizie di reato. Proroga per motivi fondati (con o senza *discovery*) fino ad un massimo di 18 mesi (2 anni per criminalità organizzata).

L'INFORMAZIONE (avviso) DI GARANZIA ART: 369 C.P.P.

Il PM la invia per posta all'indagato non all'inizio dell'indagini (o da quando lo coinvolgono), ma in momento successivo e solo se deve compiere un atto a cui il difensore dell'indagato abbia diritto di assistere (interrogatorio, autopsia, perizie tecniche non ripetibili...)

Il Pm una volta ritenute concluse le indagini quindi chiederà al **GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI**, cosiddetto **GIP** (organo monocratico, soggetto terzo che interviene sporadicamente a "controllare" l'attività del Pm):

- emissione del decreto d'archiviazione
- il rinvio a giudizio
- decreto penale di condanna

in quanto non può autonomamente decidere se sottoporre a processo penale una persona, come pure archiviare un'indagine penale, se non con l'avallo del GIP - salvo i casi di citazione diretta a Giudizio (art.550 c.p.p) -

PM e MISURE CAUTELARI

adottate al fine di evitare situazioni di pericolo per la collettività o pregiudizio per l'attività processuale (reali se incidono sulle cose o personali se incidono sulle persone)

se gravi indizi di colpevolezza ed esigenze cautelari (pericolo di fuga, di inquinamento delle prove, di reiterazione del reato)

Concluse le indagini il PM avanza:

- RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE

per infondatezza della notizia criminis, non esercibilità dell'azione penale, speciale tenuità del fatto e dunque non punibilità.

Viene avvisato l'indagato e, se ne ha fatto richiesta, anche la persona offesa.

Il Gip a questo punto può

- accogliere la richiesta di archiviazione (la persona offesa dal reato può fare opposizione - artt.408, 410 c.p.p.)
- non accoglierla e disporre ulteriori indagini
- disporre imputazione coatta (e poi fissare udienza preliminare)

- RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO

è preceduta da **AVVISO 415 BIS c.p.p.**

NON c'è 415 bis nei procedimenti avanti al GDP o se decreto penale di condanna, giudizio direttissimo, giudizio immediato

N.B. In alcuni casi vi è da parte del P.M. la **CITAZIONE DIRETTA** che è prevista per le contravvenzioni o per reati o punibili con reclusione non superiore nel mass a 4 anni o con la multa sola o congiunta alla predetta pena detentiva, o per violenza- minaccia- resistenza a p.u., oltraggio a magistrato, rissa aggravata, lesioni personali aggravate, furto aggravato, ricettazione. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 415 bis c.p.p. in quanto compatibili. (art.550 c.p.p.).

Dopo l'avviso 415 bis c.p.p.

Decorso il termine di 20 giorni previsti dall'avviso 415 bis c.p.p. per la presentazione di memorie o documenti e/o per la richiesta di nuove indagini o deposito di investigazioni difensive e/o per l'interrogatorio o dichiarazioni

viene formulata la **richiesta di rinvio a giudizio** con la quale l'indagato diviene **IMPUTATO**

all' **UDIENZA PRELIMINARE** (camera di consiglio)

Il **GUP** (giudice dell'udienza preliminare) è diverso dal **gip** (**giudice delle indagini preliminari**) **ma non vi è INCOMPATIBILITA' se ha emesso provvedimenti che non incidono sulla valutazione di merito rispetto all'accusa (art. 34 c.p.p.)**

All'udienza preliminare possibile scelta di riti alternativi

applicazione pena art. 444 c.p.p.

rito abbreviato art.438 c.p.p. ordinario e condizionato

giudizio immediato art.453 c.p.p. (non premiale)

Verificata la costituzione delle parti, raccolte le loro conclusioni, se non necessitano ulteriori indagini il giudice proscioglie o rinvia a giudizio.

Se vi è il rinvio a giudizio si procede alla formazione del fascicolo del dibattimento: vi confluiscono gli atti previsti dall'art.431 c.p.p. tra cui quelli irripetibili.



IL GIUDIZIO

Giudice

PM

IMPUTATO

Parte offesa/parte civile

Responsabile civile/Civilmente obbligato per la pena pecuniaria



PUBBLICITA' e CONCENTRAZIONE udienza

Atti Introduttivi

Regolare costituzione delle parti (non più CONTUMACIA), impedimenti, questioni preliminari, incompetenza del giudice, costituzione parte civile, contenuto del fascicolo, riunione o separazione giudizi, nullità degli atti

Apertura del dibattimento

Ciascuna parte presenta la sua posizione e chiede le prove

Discussione

(eventuali spontanee dichiarazioni imputato)

Chiusura dibattimento

Decisione Camera di consiglio e poi subito lettura del dispositivo, parte motiva redatta successivamente.



Assoluzione 530 c.p.p.

perchè fatto non sussiste; perchè imputato non lo ha commesso; perchè non costituisce reato; se manca o è insufficiente la prova che il fatto sussista o che l'imputato lo abbia commesso o che costituisca reato o che sia stato commesso da persona imputabile

Condanna 533 c.p.p. oltre ogni ragionevole dubbio (legge 46/2006) = il dato probatorio acquisito deve lasciar fuori solo probabilità remote dell'innocenza dell'imputato, prive di benchè minimo riscontro

Pretese civilistiche Condanna generica al risarcimento, con remissione delle parti davanti al giudice civile per l'ammontare dei danni. Possibile la liquidazione del danno interamente considerato o una provvisoria che è immediatamente esecutiva

IMPUGNAZIONI

Le pronunce si possono impugnare perchè vengano riesaminate le acquisizioni di fatto ed effettuato un controllo in punto di diritto

3 gradi di giudizio

=

2 di merito

1 di legittimità

Corte d'appello

Corte di Cassazione

Corte d'assise d'appello

Tribunale monocratico

I mezzi di impugnazione sono solo quelli espressamente stabiliti dalla legge

Principio di tassatività

oggettivo la legge indica se un provvedimento è impugnabile e con quale mezzo

soggettivo il diritto ad impugnare spetta solo a chi vi ha interesse



TERMINI

Art. 585 Codice di Procedura Penale

1. Il [termine](#) per proporre impugnazione, per ciascuna delle parti, è:

- a) di quindici giorni, per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in [camera di consiglio](#) [127] e nel caso previsto dall'articolo [544](#) comma 1;
- b) di trenta giorni, nel caso previsto dall'articolo [544](#) comma 2;
- c) di quarantacinque giorni, nel caso previsto dall'articolo [544](#) comma 3;

Avverso la sentenza di primo grado...

Appello

Divieto di reformatio in pejus se l'imputato è l'unico appellante

Udienza simile al primo grado ma solo "cartolare" lettura degli atti, discussioni, conclusioni e sentenza. La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale è eccezionale. Possibile se: nuove prove o già acquisite in primo grado, qualora non possa decidere allo stato degli atti, se prove sopravvenute, ma se assolutamente necessario

Decisione di CONFERMA o RIFORMA (totale o parziale) della sentenza impugnata

...Avverso la sentenza di secondo grado....

Ricorso per Cassazione

per sentenze di appello o quelle di primo grado non ricorribili in appello, impugnabili per **vizi di legittimità**.

La Corte di Cassazione è **giudice di legittimità** e quindi deve limitarsi a controllare la legittimità della **pronuncia del giudice a quo** e cioè che essa sia esente da errori attinenti all'applicazioni di norme di diritto sostanziale (*errores in iudicando*) o di norme di natura processuale (*errores in procedendo*)

Procedimento:

in camera di consiglio non partecipato

in camera di consiglio partecipato

in pubblica udienza

Sentenza:

inammissibilità (mancanza dei presupposti, mancato rispetto di norme)

rigetto (ricorso infondato, non accoglibile)

rettificazione di errori

annullamento con rinvio (ad altro giudice)

annullamento senza rinvio (sentenza demolita con definizione del processo)

Una volta finito l'iter o se non c'è stata impugnazione o c'è esplicita acquiescenza, la sentenza diventa **irrevocabile** e si ha il suo

PASSAGGIO IN GIUDICATO

dopo il quale è possibile solo la **REVISIONE (cfr. art 630 c.p.p.): mezzo straordinario di impugnazione perchè travolge il giudicato;** è prevista per porre rimedio a decisione ingiuste per far emergere la verità reale, in un'unica direzione che è quella di far dichiarare l'innocenza di un imputato condannato, non la colpevolezza di un imputato ingiustamente prosciolto.

Se **ERRORE GIUDIZIARIO**: possibile la domanda di **riparazione giudiziaria**
(ristoro economico senza limite)

La stessa istanza anche per **detenzione cautelare ingiusta** , quando imputato è stato prosciolto con formula ampia (sempre che non vi sia dolo o colpa grave nel comportamento dell'istante). Va avanzata entro 2 anni dal proscioglimento definitivo alla Corte d'appello.

L'entità della riparazione in tali casi non supera i 516.456,90 euro (art.315 c.p.p.).



E' meglio rischiare di salvare un colpevole piuttosto che condannare un innocente
(Voltaire)



Quando un giornalista commette un reato...

REATI DEI GIORNALISTI

diffamazione a mezzo stampa

trattamento illecito di dati personali

pubblicazione illecita degli atti del processo

violazione del segreto di stato

aggiotaggio

ricettazione

favoreggiamento



Art. 21 COSTITUZIONE (1948)

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni

LIBERTA' DI STAMPA diritto “fondamentalissimo”, cardine della democrazia, valore fondante dell'ordinamento ma...

Diritti e interessi di rilievo costituzionale che possono limitare la libertà di espressione:

diritti della personalità = onore, reputazione, nome, riservatezza, identità personale, identità sessuale, integrità psicofisica, immagine, oblio*

*oblio= a metà tra il diritto alla riservatezza e quello dell'identità personale, invocando il quale si può sostenere che di un fatto vero ma datato non si debba più parlare salvo che per eventi sopravvenuti il fatto ritorni di attualità e rinasca un nuovo interesse pubblico alla informazione

interessi collettivi/pubblici= ordine pubblico, difesa della patria, prestigio del governo e delle forze armate, sicurezza dello stato, dignità dei simboli dello Stato, sicurezza tranquillità e quiete pubblica, ordine economico, sentimento religioso, paesaggio, corretta amministrazione della giustizia, prestigio e autorità del potere giudiziario, corretta formazione del convincimento del giudice

BILANCIAMENTO in forza della rilevanza oggettiva del fatto e quindi dell'interesse pubblico,

“I concetti di onore e reputazione, i parametri e i limiti di cronaca e di critica sono così “elastici” che può accader tutto e il contrario di tutto” (Corso Bovio) .

DIFFAMAZIONE **595 c.p.**

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito [c.p. 598] con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032 (1) (2).

Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065 (3) (4).

Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico [c.c. 2699] (5), la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516 (6).

Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate [c.p. 29, 64] (7) (8).

(procedibile a querela- GdP per primo e secondo comma; Trib Monocratico per terzo e quarto comma)

Art. 13 LEGGE STAMPA 47/1948

Pene per la diffamazione.

Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni e quella della multa non inferiore a lire 500.000 (1).

Art. 12 LEGGE STAMPA 47/1948

Riparazione pecuniaria

Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, la persona offesa può chiedere, oltre il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 185 del Codice penale, una somma a titolo di riparazione (ipotesi eccezionale di pena pecuniaria privata). La somma è determinata in relazione alla gravità dell'offesa ed alla diffusione dello stampato.

art. 594 c.p.

Ingiuria: Chiunque offende l'onore e il decoro di una persona presente é punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 516 euro (abrogato dall'art.1, d.lgv 15.1.16) (reato contro l'onore)

art. 368 c.p.

Calunnia: Chiunque, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorità giudiziaria o ad un'altra Autorità che abbia a quella obbligo di riferirne o alla Corte penale internazionale [\(1\)](#), incolpa di un reato taluno che egli sa innocente ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato è punito con la reclusione da due a sei anni (reato contro l'amministrazione della giustizia)

Quando c'è l'*OFFESA della REPUTAZIONE* (cioè della considerazione di cui un soggetto gode nella comunità di riferimento)?

Quando vi sia lesione (*prevista e voluta=dolo*) della figura sociale dell'individuo.

Anche l'individuo con la reputazione più deteriorata può essere soggetto passivo di diffamazione!

Attenzione al rilievo negativo della condotta e alla *personalità della sedicente vittima*.



PARZIALITA'



DIRITTO DI CRONACA

- **verità** = corrispondenza tra quanto accaduto e quanto narrato (attenzione ai vocaboli! Es: imputato, latitante...). Tuttavia anche se quanto narrato è falso, ma sono stati compiuti tutti i controlli con diligenza professionale (scriminante putativa)
- **interesse pubblico** = (*e non curiosità del pubblico!*) se il dato è relativo all'intera comunità di riferimento e contribuisce a comporre l'opinione pubblica su un tema che riguarda la collettività o almeno una parte di essa
- **continenza verbale** = le espressioni usate (*tenuto conto del contesto storico-culturale*) devono appartenere ad un linguaggio civile e vi deve essere "correttezza" nel discorso (no allusioni, sottintesi e accostamenti che portino, senza esprimerlo, un messaggio offensivo)

DIRITTO DI CRITICA

le opinioni non possono essere vere o false, sono personali **convinzioni**. Esse però si devono basare su **fatti veri** e comunque sempre attente all'**interesse pubblico** e alla **continenza verbale**

***SATIRA CASTIGAT RIDENDO MORES** : Particolare tipo di critica, che utilizza il paradosso e il grottesco, deformando il reale*

DIFFAMAZIONE

a mezzo stampa

art. 13 legge sulla stampa



televisiva **(595 c.p.)**

con riferimento all'art. 30 Legge n.223/1990

(resp. concessionario privato-pubblico-controllore)

TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI PERSONALI

D.Lgs 196/2003 e regolamento UE n. 2016/679

Art. 167. Trattamento illecito di dati (diffusione senza consenso)

1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di trarre per se' o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, operando in violazione di quanto disposto dagli articoli 123, 126 e 130 o dal provvedimento di cui all'articolo 129 arreca nocumento all'interessato, e' punito con la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi.
2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di trarre per se' o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, procedendo al trattamento dei dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2-sexies e 2-octies, o delle misure di garanzia di cui all'articolo 2-septies ovvero operando in violazione delle misure adottate ai sensi dell'articolo 2-quinquiesdecies arreca nocumento all'interessato, e' punito con la reclusione da uno a tre anni.
3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la pena di cui al comma 2 si applica altresì a chiunque, al fine di trarre per se' o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, procedendo al trasferimento dei dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale al di fuori dei casi consentiti ai sensi degli articoli 45, 46 o 49 del Regolamento, arreca nocumento all'interessato.

***N.B.* viene tutelato l'interesse alla riservatezza come signoria dell'interessato sui propri dati personali e pretesa del riserbo (bilanciando diritto alla riservatezza e diritto ad informare ed interesse ad essere informati)**

Titolo XII : GIORNALISMO, LIBERTA' DI INFORMAZIONE E DI ESPRESSIONE D.Lgs 196/2003 e regolamento UE 2016/679

Art. 136. Finalità giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano ((, ai sensi dell'articolo 85 del Regolamento,)) al trattamento: a) effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità; b) effettuato dai soggetti iscritti nell'elenco dei pubblicisti o nel registro dei praticanti di cui agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69; c) ((...)) finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione ((anche)) occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche ((nell'espressione accademica, artistica e letteraria.)).

Art. 137. Disposizioni applicabili

1. Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 136, possono essere trattati i dati di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento anche senza il consenso dell'interessato, purché nel rispetto delle regole deontologiche di cui all'articolo 139.

2. Ai trattamenti indicati nell'articolo 136 non si applicano le disposizioni relative: a) alle misure di garanzia di cui all'articolo 2-septies e ai provvedimenti generali di cui all'articolo 2-quinquiesdecies; b) al trasferimento dei dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali, contenute nel Capo V del Regolamento.

3. In caso di diffusione o di comunicazione dei dati per le finalità di cui all'articolo 136 restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del Regolamento e all'articolo 1 del presente codice e, in particolare, quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Possono essere trattati i dati personali relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico.))

Art. 138. Segreto professionale

1. In caso di richiesta dell'interessato di conoscere l'origine dei dati personali ai sensi ((dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera g), del Regolamento)) restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.

VERITA' PERTINENZA CONTINENZA

il dato deve essere corretto, preciso e completo, e correttamente acquisito;

va diffuso se necessario per comprendere il fatto, qualora la notizia abbia **INTERESSE PUBBLICO**.

Possono essere diffuse informazioni rese note dall'interessato anche mediante comportamenti tenuti in pubblico purché ci sia tale volontà.



Attenzione alle foto emblematiche!

PUBBLICAZIONE ILLECITA DEGLI ATTI DEL PROCESSO (artt.114 e 329 cpp):

non pubblicabili atti relativi alla fase delle indagini preliminari (soprattutto se secretati) fino alla chiusura delle stesse o alla conclusione dell'udienza preliminare

pubblicabili gli atti del fascicolo del dibattimento **solo dopo** sent I° grado; quelli del fascicolo del PM dopo la sentenza di appello

non pubblicabili gli atti dei processi a porte chiuse

non pubblicabili le generalità o le foto relative a minori che siano testimoni/ offesi/ danneggiati dal reato (ancor più se indagati o imputati)

non pubblicabili foto di persone in manette (almeno che non vi consentano)

non pubblicabili le generalità o immagini di chi ha subito violenza sessuale (art.734 bis c.p.)

Art 684 c.p. Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d'informazione, atti o documenti di un procedimento penale di cui sia vietata per legge la pubblicazione, è punito con l'arresto fino a trenta giorni o con l'ammenda da 51 euro a 258 euro (**contravvenzione proc. d'uff. obblabile**)

PUBBLICAZIONI VIETATE

Articolo 528 c.p.

Pubblicazioni e spettacoli osceni

Chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione ovvero di esporli pubblicamente, fabbrica, introduce nel territorio dello Stato, acquista, detiene, esporta, ovvero mette in circolazione scritti, disegni, immagini od altri oggetti osceni di qualsiasi specie, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.

Art. 14 LEGGE STAMPA 47/1948

Pubblicazioni destinate all'infanzia o all'adolescenza.

Le disposizioni dell'art. 528 del Codice penale si applicano anche alle pubblicazioni destinate ai fanciulli ed agli adolescenti, quando, per la sensibilità e impressionabilità ad essi proprie, siano comunque idonee a offendere il loro sentimento morale od a costituire per essi incitamento alla corruzione, al delitto o al suicidio. Le pene in tali casi sono aumentate.

Le medesime disposizioni si applicano a quei giornali e periodici destinati all'infanzia, nei quali la descrizione o l'illustrazione di vicende poliziesche e di avventure sia fatta, sistematicamente o ripetutamente, in modo da favorire il disfrenarsi di istinti di violenza e di indisciplina sociale.

Art. 15 LEGGE STAMPA 47/1948

Pubblicazioni a contenuto impressionante o raccapricciante.

Le disposizioni dell'art. 528 del Codice penale si applicano anche nel caso di stampati i quali descrivano o illustrino, con particolari impressionanti o raccapriccianti, avvenimenti realmente verificatisi o anche soltanto immaginari, in modo da poter turbare il comune sentimento della morale o l'ordine familiare o da poter provocare il diffondersi di suicidi o delitti.

GIURISPRUDENZA "CREATIVA"....

- ✓ Ricettazione di documenti e atti (con possibile peculato) in concorso con p.u.
- ✓ Procurato allarme
- ✓ Violazione del Segreto di Stato
- ✓ Favoreggiamento personale
- ✓ Favoreggiamento della prostituzione

CHI RISPONDE DEI REATI COMMESSI CON IL MEZZO DELLA STAMPA?

ART. 57 c.p.

Salva la **responsabilità dell'autore della pubblicazione** e fuori dei casi di concorso, **il direttore o il vice-direttore responsabile**, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il **controllo necessario** ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo.

Art. 3 legge 47/48 (Direttore responsabile)

Ogni giornale o altro periodico deve avere un direttore responsabile.

Il direttore responsabile deve essere cittadino italiano e possedere gli altri requisiti per l'iscrizione nelle liste elettorali politiche.

Può essere direttore responsabile anche l'italiano non appartenente alla Repubblica, se possiede gli altri requisiti per la iscrizione nelle liste elettorali politiche.

Quando il direttore sia investito di mandato parlamentare, deve essere nominato un vice direttore, che assume la qualità di responsabile.

Le disposizioni della presente legge, concernenti il direttore responsabile, si applicano alla persona che assume la responsabilità ai sensi del comma precedente (1).

(1) Vedi l'art. 9, l. 6 febbraio 1996, n. 52, che, agli effetti del presente articolo, ha equiparato i cittadini degli stati membri della Comunità europea ai cittadini italiani.

RESPONSABILITA' OGGETTIVA?? MAH...

E' necessario elemento oggettivo dell'omessa verifica e del relativo nesso causale tra omissione e fatto reato oltre un coefficiente psicologico (colposo) che renda penalmente rilevante la condotta tenuta dal direttore.

Responsabile per edizioni nazionali e tutte le locali, inserti, articoli non firmati, brevi, titoli, fotografie locandine (tranne quando va in ferie, forse...) sempre se STAMPATI CON CARATTERE DI PERIODICITA' (altrimenti responsabilità dell'editore o in subordine dello stampatore se autore è ignoto o non imputabile)

NON responsabile il direttore di un periodico on-line (non estensibile *sic et simpliciter* art. 57 c.p. dalla stampa ad internet)

Art. 11 legge sulla stampa 47/1948 (Responsabilità civile)

Per i reati commessi col mezzo della stampa sono civilmente responsabili, in solido con gli autori del reato e fra di loro, il proprietario della pubblicazione e l'editore.

LA RETTIFICA

Art. 8 legge sulla stampa 47/1948 (**Risposte e rettifiche**) così sostituito dall'art.42 L.416/1981

Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a fare inserire gratuitamente nel **quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa** le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti **atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità *** o **contrari a verità**, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale.

* Secondo la Cassazione è rimessa alla persona presunta-offesa la valutazione circa la lesività dell'immagine o dello scritto

Per i **quotidiani**, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma precedente sono pubblicate, **non oltre due giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta, in testa di pagina e collocate nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono.**

Per i **periodici**, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, **non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta, nella stessa pagina che ha riportato la notizia cui si riferisce.**

Le rettifiche o dichiarazioni devono fare riferimento allo scritto che le ha determinate e devono essere pubblicate nella loro interezza, **purché contenute entro il limite di trenta righe, con le medesime caratteristiche tipografiche**, per la parte che si riferisce direttamente alle affermazioni contestate.

Qualora, trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma, la rettifica o dichiarazione non sia stata pubblicata o lo sia stata in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma, l'autore della richiesta di rettifica, se non intende procedere a norma del decimo comma dell'articolo 21, può chiedere, ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione.

La mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da lire 15.000.000 a lire 25.000.000. La sentenza di condanna deve essere pubblicata per estratto nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia. Essa, ove ne sia il caso, ordina che la pubblicazione omessa sia effettuata



La rettifica può essere richiesta sia in relazione al materiale redazionale che a servizi di provenienza esterna e nei confronti di lettere di lettori o notizie riprese da altre pubblicazioni, non per replicare ad un terzo le cui affermazioni siano state riportate correttamente

Il diritto di rettifica, previsto per la stampa e per le radiotelevisioni che trasmettono in via analogica o digitale, è volto a **tutelare reputazione e privacy.**

IN TV *(con riferimento alla legge Mammi n.223 del 90 e legge Gasparri n.112 del 2004)*

il diritto di chiedere la rettifica c'è per "chiunque si ritenga leso.... da trasmissioni contrarie a verità" e dunque FALSE (criterio oggettivo);
entro 48 ore dalla richiesta, nella stessa fascia oraria e con rilievo corrispondente



Non estendibile a tutti i siti informatici ma a quelli che costituiscono testata editoriale/giornale on line.
PER **REATI ON LINE**: QUERELA, SEQUESTRO PREVENTIVO (OSCURAMENTO DEL SITO) oppure azione in sede civile per oscuramento del sito e risarcimento del danno

LA TUTELA DELLE FONTI

LEGGE 3 FEBBRAIO 1963, N. 69 ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI GIORNALISTA (Versione aggiornata alla legge 198/2016)

ART. 2 Diritti e doveri

È diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede. Devono essere rettificate le notizie che risultino inesatte, e riparati gli eventuali errori.

Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, e a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti e editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori.



Art. 200 c.p. Segreto professionale

1. Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria:

a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano;

b) gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i consulenti tecnici e i notai⁽¹⁾;

c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria;

d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale.

2. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, **ordina che il testimone deponga.**

3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano **ai giornalisti professionisti iscritti nell'albo professionale,** relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione. **Tuttavia se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare la fonte delle sue informazioni.**



Art. 10 CEDU Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata dall'Italia con **legge 4 agosto 1955 n. 848**.

Libertà di espressione

1. Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la **libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche** e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive.
2. L'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, **all'integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla** protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario.



Sentenza della Corte di Strasburgo del 27 marzo del 1996 W.Goodwin c/Tetra Ltd

conferma il diritto insopprimibile del giornalista a raccontare fatti di interesse generale ribadendo che il rispetto del segreto professionale garantisce il diritto dei cittadini all'informazione



LA TUTELA DEI MINORI E DEI SOGGETTI PIÙ DEBOLI

(Dopo S.C.) **CARTA DI TREVISO il 5 OTTOBRE DEL 1990** (adeguata nel 2005 alla comunicazione e all'informazione del terzo millennio).

Il giornalista deve evitare attraverso anonimato dei minori coinvolti in reati ma anche in altri fatti quali ad es. adozione, affidamento, suicidio, genitori in carcere di **DISTURBARE LA CRESCITA DEL MINORE** CON SPETTACOLARIZZAZIONE e/ STRUMENTALIZZAZIONE, tutelando l'interesse di quest'ultimo.

Casi a parte la **scomparsa** e il **rapimento** per cui si possono pubblicare foto e dati, ma con consenso dei genitori e delle autorità competenti.

Carta dei doveri del Giornalista del 1993 (a cura dell'Ordine e del FSNI):

il giornalista **NON PUBBLICA** il nome o altri elementi* che portino alla identificazione del minore coinvolto in un caso di cronaca e **EVITA** possibili strumentalizzazioni

Ciò anche per soggetti deboli, portatori di handicap fisici o mentali e malati

*ALTRI ELEMENTI: generalità dei genitori, comune di residenza, indirizzo, scuola

Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (1998) art. 7: ancora sul dovere di **non pubblicare i nomi di minori coinvolti in fatti di cronaca** né altri elementi, nella tutela primaria dell'interesse del minore

Art 13 D.P.R. 22-9-1988 n. 448 Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico imputati minorenni

1. Sono vietate la pubblicazione e la divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione del minorenne comunque coinvolto nel procedimento.

2. La disposizione del comma 1 non si applica dopo l'inizio del dibattimento se il tribunale procede in udienza pubblica

Art.734 bis del c.p. sanziona la divulgazione i dati relativi a persone offese da atti di violenza sessuale

Art. 52 DLgS 196/2003 (come modificato dal reg UE 2016/679) riconosce tutela rafforzata ai minori:

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 734-bis del codice penale relativamente alle persone offese da atti di violenza sessuale, chiunque diffonde sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorita' giudiziaria di ogni ordine e grado e' tenuto ad omettere in ogni caso, anche in mancanza dell'annotazione di cui al comma 2, le generalita', altri dati identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali puo' desumersi anche indirettamente l'identita' di minori

NON SUSSISTE MAI L'INTERESSE PUBBLICO ALLA IDENTIFICAZIONE DEL MINORE

la Carta di Treviso salvaguarda "la specificità del minore come persona in divenire", nonché "il suo interesse ad un regolare processo di maturazione".

Tuttavia quando diventa protagonista di **cronaca nera** il divieto è relativo solo alle generalità

(E il caso di ERIKA ed OMAR - 2001 – Novi Ligure? Violazione dell'art.7 del codice di deontologia del giornalista, ma difficile sostenere che la pubblicazione dei dati personali abbia danneggiato l'armonico sviluppo della personalità, così già compromesso)

E' ammissibile l'identificazione del minore quando

- la pubblicazione sia **davvero nel suo interesse** (bambino rapito o scomparso)
- se si dà **positivo risalto** a delle qualità sue o del suo contesto familiare e sociale.

In tal caso le immagini devono essere acquisite correttamente senza inganno e in quadro di trasparenza ed inoltre il giornalista deve valutare eventuali opposizioni del minore o dei suoi familiari.



MINORE MORTO: in teoria la tragicità dell'evento giustifica l'interesse della collettività ad una conoscenza approfondita del fatto, che però accrescerebbe il rischio d'identificazione del minore.

SUICIDIO DI UN MINORE: dovuta la riservatezza come persona in divenire (Carta di Treviso nell'estendere la tutela dei minori anche ai casi che non siano reati cita i suicidi, salvo il diritto di cronaca e l'individuazione di responsabilità).

Per il minore "vittima" (che rimane in vita) il diritto alla riservatezza prevale sempre su quello di cronaca, per il minore suicida il diritto di cronaca viene limitato per tutelare i minori che acquisiscono la notizia, sempre temperata dalla esigenza di individuare le responsabilità

La Carta di Treviso nel 2006 precisa che le norme vanno applicate al giornalismo on-line multimediale ed ad altre forme di comunicazione giornalistica che utilizzino strumenti tecnologici per i quali dovrà essere tenuta in considerazione la loro prolungata disponibilità nel tempo.

Dal 2016 la Carta è parte integrante del "Testo Unico dei doveri del giornalista".

